



***SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI D “VIGILANZA ARMATA E NON ARMATA E
RECEPTION PER LA SEDE ASI DI ROMA”***

Codice C.I.G. BA7623C374

TRA

L'Agenzia Spaziale Italiana (d'ora innanzi indicata come ASI) con sede legale in Roma, Via del Politecnico snc, CAP 00133 - Codice Fiscale n. 97061010589 rappresentata dal Direttore Generale dott. Luca Vincenzo Maria SALAMONE, domiciliato per la carica presso la sede dell’ASI,

E

l'impresa, con sede in,
..... -

..... , codice fiscale e partita IVA, in persona
del legale rappresentante, nato a, il
....., domiciliato per la carica presso la sede della Società (in seguito
l’“Appaltatore”)

di seguito congiuntamente le ‘Parti’.

Il presente Contratto consta:

di n. 28 articoli per complessive n..... pagine, di un allegato Capitolato tecnico di
n.... pagine e di un allegato atto di nomina a Responsabile del Trattamento ex art 28
GDPR di n. pagine.

PREMESSE

- Con il Decreto del Direttore Generale dell'ASI n. del ... è stato autorizzato l'avvio di una procedura di gara aperta, in seguito definita anche "procedura", esperita a norma degli articoli 71 e 108 del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 e ss.mm.ii. (di seguito Codice dei Contratti o Codice) per l'affidamento dei servizi di "Vigilanza armata e non armata e Reception per la sede ASI di Roma" per il periodo di 36 mesi, per un importo complessivo dell'appalto pari a € oltre I.V.A., di cui € per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- L'offerta presentata dalla Soc./RTI è risultata, in base ai criteri indicati nel Bando, quella economicamente più vantaggiosa per un importo corrispondente ad €.....,00, (IVA.....), di cui € ,00 (IVA.....) a prezzo fermo e fisso, per una durata complessiva delle attività pari a 36 mesi.
- Il Direttore Generale, con decreto n. ... del ..., previa verifica della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione nominata, ha aggiudicato l'appalto in favore di
- La predetta aggiudicazione è stata comunicata all'aggiudicatario e a tutto gli OE offerenti con nota prot. ASI n. ... del ...
- È decorso il termine di trentadue giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;
- la Committente ha verificato la veridicità delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 94 del D. Lgs. n. 36/2023, nonché di tutte le dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla procedura, nonché della documentazione prodotta, acquisendo il DURC in corso di validità (Allegato B);
- con provvedimento prot. n. la Committente ha approvato l'aggiudicazione all'Appaltatore sulla base dell'offerta economica da questi presentata, che viene allegata quale parte integrante e sostanziale, per quanto compatibile, del presente contratto;
- in data [.....] l'Appaltatore ha prodotto adeguata fidejussione a garanzia delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- sono stati adempiuti tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 36/2023;
- il Direttore dell'Esecuzione del contratto è.....

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE



ARTICOLO 1

NATURA DELLE PREMESSE

1.1 Le premesse definiscono il contesto di riferimento nel quale le Parti assumono le reciproche obbligazioni contrattuali e costituiscono parte integrante del Contratto.

ARTICOLO 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1 L'ASI affida al Contraente, che accetta alle condizioni di seguito specificate, l'esecuzione delle attività relative al Servizio di Vigilanza armata e non armata e Reception per la sede ASI di Roma, come meglio specificate nell'allegato Capitolato tecnico.

2.2 Quanto sopra sarà realizzato secondo le modalità e i tempi previsti dall'allegato Capitolato tecnico, eventualmente migliorato ed integrato a seguito dell'offerta prodotta in sede di procedura selettiva, che costituisce parte integrante del presente Contratto. Le Parti si atterranno, nell'ordine, al presente Contratto, ai suoi allegati ed alla documentazione tecnica applicabile ivi indicata.

2.3 Prima dell'inizio delle attività il Fornitore dovrà essere munito di tutte le licenze ed autorizzazioni richieste dalle leggi, dai regolamenti e dalle normative vigenti per lo svolgimento delle proprie attività.

ARTICOLO 3

DURATA DEL CONTRATTO

3.1 Il Contratto entrerà in vigore il e le relative attività avranno la durata di 36 mesi, rinnovabili per ulteriori 36 mesi come di seguito specificato.

3.2 L'ASI si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 76, co.6 del D. Lgs. 36/2023 - Codice degli Appalti, di affidare, nei successivi tre anni dalla sottoscrizione del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, comunicandolo tramite PEC con un preavviso di 30 giorni dalla data di scadenza del contratto.

3.3 Alla scadenza del contratto, al fine di assicurare la continuità del servizio, il Fornitore è obbligato a proseguire l'espletamento del servizio, su richiesta dell'ASI, per il tempo strettamente necessario per la conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del novo Fornitore. In tal caso il Fornitore, su richiesta dell'ASI, è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli (art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023).



ARTICOLO 4

PREZZO

4.1 Il prezzo si riferisce all'esecuzione a perfetta regola d'arte dei servizi e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni tecniche e contrattuali.

4.2 L'importo triennale che l'ASI verserà per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto è pari a €(IVA esclusa).

4.3 Il prezzo contrattuale di cui al precedente punto 4.2 è articolato nel seguente modo:

- a) Servizio di Vigilanza Armata e non armata, pari a €(IVA esclusa), per un importo mensile pari a € (IVA esclusa);
- b) Servizio di Receptionist pari a €(IVA esclusa), per un importo mensile pari a € (IVA esclusa);
- c) costo per la sicurezza per i rischi di natura interferenziale non soggetti a ribasso, pari a € (IVA esclusa), per un importo mensile pari a € (IVA esclusa);
- d) Planfond per far fronte ad eventuali esigenze di servizi aggiuntivi da parte di ASI, pari a € (IVA esclusa).

4.4 (In Caso di RTI) Il prezzo di cui al precedente punto 4.2, lettere a) b) e c), sarà ripartito tra i componenti del RTI nel modo seguente:

- a)
- b)
- c)

4.5 La tariffa unitaria ore/uomo per gli operatori del Servizio corrisponde ad €..... (oltre IVA).

4.6 Il Fornitore si impegna a mantenere invariati i corrispettivi offerti in sede di gara per l'intera durata contrattuale. Eventuali adeguamenti sono possibili o in presenza di incrementi annuali dell'indice ISTAT, o alla luce di sensibili variazioni dei costi di manodopera dovuti all'entrata in vigore di nuovi Contratti collettivi nazionali o integrativi provinciali di lavoro o di categoria, da dimostrare attraverso idonea documentazione emessa o vidimata dal Ministero del Lavoro e/o dalla Direzione Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione.

ARTICOLO 5

PIANO E MODALITA' DI PAGAMENTO

5.1 L'importo contrattuale sarà corrisposto secondo gli importi e le modalità di seguito indicate:

- il pagamento dell'importo di cui all'art. 4, punto 4.3, lett. a) e b) verrà corrisposto in via posticipata, entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, che verranno emesse con cadenza mensile previa



autorizzazione del Responsabile Unico del Progetto (RUP) ASI, a seguito del buon esito dell'erogazione dei servizi;

- il pagamento dell'importo di cui all'art. 4, punto 4.3, lett. c) verrà contabilizzato in misura mensile, nella medesima fattura emessa per il servizio ordinario. Il pagamento di tale importo, quindi, avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura mensile;
- per il pagamento dell'importo di cui all'art. 4, punto 4.3, lett. d), la fatturazione dei relativi importi avverrà sulla base dei servizi aggiuntivi effettivamente erogati, in relazione alle ore di lavoro svolte nel corso del mese, sulla base della tariffa unitaria di riferimento e saranno contabilizzati nella medesima fattura mensile per il servizio ordinario.
- Il pagamento di tali importi, quindi, avverrà a seguito dell'attestazione del RUP dell'ASI di regolare esecuzione del servizio, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura mensile.

5.2 L'Amministrazione dell'ASI, in casi di esito non completamente positivo dell'accertamento ad opera del RUP, si riserva il diritto di trattenere la parte di pagamento corrispondente al lavoro non effettuato o non conforme, in qualità, quantità e tempi, a quanto previsto nel Capitolato tecnico.

5.3 Il Contraente/Fornitore si impegna ad emettere fattura in formato elettronico nel rispetto delle disposizioni sul contenuto previste dall'art. 21 del D.P.R. 633/72, delle regole tecniche previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale, del formato fattura previsto dal D.M. 55/2013 pena l'irricevibilità della stessa e la conseguente impossibilità per l'ASI di procedere al pagamento ai sensi dell'art. 1 c. 210 L. 244/2007.

5.4 Le fatture dovranno riportare il Codice Unico di Progetto (di seguito CUP), il Codice Identificativo Gara (di seguito CIG), il Codice Univoco Ufficio (UFI55O), nonché il nominativo del RUP e dovrà altresì recare la dizione "scissione dei pagamenti ex art. 17-ter del DPR 633/73" (inserimento della lettera "S" nel campo destinato ad indicare l'esigibilità dell'imposta).

Ciascuna impresa componente il RTI comunicherà all'ASI gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su esso/i con l'invio della fattura relativa al primo pagamento. Il pagamento a ciascuna impresa del RTI sarà effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato all'impresa presso l'istituto cassiere che verrà indicato nella fattura;

- *nel caso di RTI con fatturazione in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura: la presente Società (mandataria), conformemente a quanto previsto nel mandato speciale di rappresentanza, in nome e per conto proprio e delle proprie mandanti riporta sulla presente fattura il n. CIG: / CUP: indicando (direttamente in fattura o su riepilogo ad essa allegato) i seguenti importi che verranno liquidati alle mandanti:*

Mandante €.....



5.5 L'Amministrazione dell'ASI, prima di procedere a pagamenti di importo superiore ad euro 5.000,00, effettuerà, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48 *bis* del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 e ss.mm.ii. e con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40 e ss.mm.ii., le necessarie verifiche di regolarità fiscale attraverso la piattaforma Agenzia delle Entrate – Riscossioni.

Art. 6

PENALI

6.1 L'ASI, con le modalità che riterrà più opportune, si riserva di effettuare controlli allo scopo di accertare la scrupolosa esecuzione del contratto.

6.2 Durante la validità del Contratto il Fornitore dovrà garantire la gestione ottimale dei servizi oggetto dello stesso, conformemente alle disposizioni contenute nell'allegato Capitolato tecnico e nei regolamenti e procedure all'uopo emanati dall'ASI, relativamente a tempi e modalità di svolgimento delle attività e ai livelli di servizio previsti.

6.3 In caso di inadempienza il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), rilevata la sussistenza delle condizioni per l'applicazione della penale, trasmette la propria relazione in merito al RUP che, nell'ambito delle proprie competenze e sulla base del parere motivato espresso dal DEC, commina la penale decurtandone l'importo dalla rata di riferimento.

6.4 La comminatoria della penale verrà notificata al Contraente/Fornitore con comunicazione trasmessa tramite posta elettronica certificata (PEC).

6.5 Tale penale non solleva, tuttavia, il Contraente dalla responsabilità per danni che eventualmente derivassero dal mancato espletamento del servizio e non pregiudica il diritto dell'ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri subiti in conseguenza delle irregolarità verificatesi, escutendo la fideiussione di cui all'art. 09, né la facoltà dell'ASI di rivalsa sulla fideiussione stessa, nel caso in cui l'ASI debba sostenere costi aggiuntivi conseguenti agli inadempimenti verificatisi.

6.6 Più dettagliatamente, l'ASI si riserva di applicare le seguenti penali, il cui importo è da intendersi IVA esclusa:

Nr	CASISTICA	
a)	Mancata, irregolare o incompleta compilazione del registro di servizio delle presenze degli operatori in turno.	€ 200,00 per ogni irregolarità
b)	Utilizzo in turno di servizio di operatori senza l'invio preventivo della documentazione di cui al punto 3. del Capitolato tecnico e relativa accettazione da parte di ASI.	€ 200,00 per ogni irregolarità



c)	Mancato intervento di una propria pattuglia ovvero intervento oltre il tempo massimo previsto, in caso di allarmi/emergenze.	€ 200,00 per ogni irregolarità
d)	Postazione di guardiania lasciata scoperta/abbandono della postazione da parte della GPG prima di ricevere la sostituzione con altra GPG.	€ 1.000,00 per ogni irregolarità
e)	Postazione di reception lasciata scoperta/abbandono della postazione da parte del receptionist prima di ricevere la sostituzione con altro operatore.	€ 800,00 per ogni irregolarità
f)	Mancata registrazione nei relativi applicativi dell'accesso all'interno di ASI di persone esterne all'Agenzia ovvero mancato rilascio – o incompleto - del foglio di riscontro.	€ 300,00 per ogni irregolarità
g)	Mancato controllo integrità accessi, controlli interni, verifica presenza persone esterne, ecc. durante le ronde di controllo.	€ 300,00 per ogni irregolarità
h)	Mancato intervento dopo segnalazione impianto di allarme o intervento oltre il tempo stabilito.	€ 300,00 per ogni irregolarità
i)	Utilizzo improprio dei locali e della strumentazione dell'ASI in dotazione agli operatori per lo svolgimento delle attività.	€ 200,00 per ogni irregolarità
l)	Violazione dei Regolamenti e Procedure emanate dall'ASI e consegnati al Fornitore.	€ 300,00 per ogni irregolarità

In ogni caso, l'ammontare massimo delle penali non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 4. Qualora l'importo complessivo applicabile superasse tale percentuale, l'ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 20.

ARTICOLO 7

RITARDO NEI PAGAMENTI, INTERESSI DI MORA

7.1 Si applica quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.lgs. 192/2012.

ARTICOLO 8

ONERI FISCALI

8.1 Le spese di bollo, scritturazione, copia e registrazione del presente contratto saranno a carico al Contraente. La registrazione sarà effettuata a tasso fisso a mente dell'art. 40 del D.P.R. 26/4/1986, n. 131, ricorrendo la ipotesi di cui all'art.



21, 6° comma, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633.

8.2 Le attività del presente contratto sono assoggettate ad IVA ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633.

ARTICOLO 9

GARANZIE DEFINITIVE

9.1 A garanzia dell'esecuzione del contratto, il Contraente ha fornito la garanzia fidejussoria n. rilasciata da di importo pari ad € con le modalità e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 117 del D. Lgs. 36/2023, in favore di ASI¹.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co.2, del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'ASI. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito in conformità a quanto previsto dal citato art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023.

9.2 Contestualmente, ai sensi del medesimo art. 117 del D. Lgs. 36/2023, è stata prodotta la dichiarazione di assicurazione rilasciata da per la polizza assicurativa relativa alla responsabilità civile terzi con massimale per sinistro di Euro.....

9.3 L'operatività delle garanzie previste nelle polizze dovrà coprire l'intero arco temporale di vigenza del Contratto, fino al completo adempimento delle obbligazioni contrattuali anche a seguito di una eventuale proroga del servizio oggetto del presente Contratto.

B. Responsabilità

ARTICOLO 10

RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE

10.1 Il Contraente esonera e tiene indenne l'ASI da qualsiasi onere e responsabilità che possa derivare, a qualsiasi titolo, nei confronti dei terzi durante l'esecuzione del presente Contratto.

10.2 Il Contraente è responsabile, nei confronti dell'ASI, dello sviluppo delle attività oggetto del contratto, nonché del controllo sull'omogeneità, completezza

¹ ¹ In caso di RTI, le garanzie fidejussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.



e qualità dell'attività svolta come specificato nell'allegato Capitolato tecnico.

10.3 Il Contraente è tenuto, durante la vigenza contrattuale, ad osservare tutte le disposizioni, vigenti e/o sopravvenute successivamente alla stipula del contratto, in materia di sicurezza, ordine pubblico, capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione,

10.4 Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente all'ASI l'assunzione di ogni decisione comportante modifiche del proprio assetto aziendale/societario e/o di quello dei subappaltatori e degli altri soggetti in ogni modo esecutori nonché ogni variazione degli organi amministrativi ed a produrre tempestivamente la relativa documentazione necessaria anche ai fini delle necessarie verifiche sul possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

10.5 Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori del contratto non hanno singolarmente effetto nei confronti dell'ASI fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti dell'ASI alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione necessari richiesti.

10.6 Nei sessanta giorni successivi l'ASI può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del Contratto, con contestuale risoluzione del Contratto, laddove, in relazione alle comunicazioni suddette, non risultino sussistere i requisiti di qualificazione prescritti.

10.7 Il Contraente è tenuto a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.:

a) obbligo, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi, di inserire nei contratti stipulati con i subappaltatori, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 del 13 agosto 2010 e s.m.i.

b) impegno a dare immediata comunicazione all'ASI ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente della notizia dell'inadempimento dei subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il presente Contratto verrà risolto di diritto qualora vengano effettuate transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

ARTICOLO 11

ORGANIZZAZIONE DELL'ASI

11.1 L'ASI si avvarrà di un Responsabile unico del Progetto (RUP) che si interfacerà con gli uffici tecnici e amministrativi dell'Agenzia e che, nell'ambito delle proprie competenze, garantirà il monitoraggio delle attività



contrattuali.

11.2 Il RUP, ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione relative all'oggetto del presente contratto, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

11.3 In particolare, il RUP, in collaborazione con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) ed il Responsabile della Sicurezza di Sito - Base (RSS):

- a) cura, in ciascuna fase di attuazione dell'oggetto del contratto, il controllo sulla corrispondenza in qualità, quantità e tempi, delle attività svolte a quanto stabilito nell'Allegato Tecnico Gestionale al presente Contratto e delle eventuali modifiche ad esso apportate ai sensi dell'art. 17 del Capitolato Generale;
- b) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'esecuzione del contratto;
- c) fornisce all'ASI i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione del contratto, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza;
- d) verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali.

11.4 L'ASI, per la direzione ed il controllo delle attività, oltre al RUP si avvarrà anche di un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), nonché di un Responsabile della Sicurezza del Sito designato (RSS), per il monitoraggio del rispetto del Capitolato tecnico, del presente Contratto e dei Regolamenti di Sicurezza e Procedure operative ASI. Il DEC ed il RSS potranno avvalersi di un Supporto Tecnico Scientifico con le funzioni di ausilio nell'analisi della documentazione tecnica e nella predisposizione della documentazione da produrre a carico di ASI.

11.5 L'ASI, in persona delle figure su indicate, interverrà ogni qualvolta si rendesse necessario nel corso del Contratto, per l'effettuazione, tra le altre, delle seguenti attività:

- verificare che le attività siano state eseguite ed il servizio reso secondo le prescrizioni e i requisiti stabiliti nel Contratto, nei suoi allegati e nelle eventuali modifiche debitamente approvate;
- trasmettere la propria relazione al Responsabile Unico del Procedimento in merito ai pagamenti di cui al precedente articolo 6 (eccezion fatta per quello relativo al pagamento associato alla riunione Finale *e agli eventi in cui è prevista una verifica di conformità parziale*) e alle eventuali trattenute per attività non svolte da applicare o da rilasciare;
- accertare lo svincolo progressivo della garanzia di cui al precedente art. 10 a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito in conformità a quanto previsto dal citato art. 103 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- trasmettere la propria relazione al Responsabile Unico del Procedimento



al termine delle attività contrattuali *e agli eventi in cui è prevista una verifica di conformità parziale*, segnalando l'eventuale sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle penali.

ARTICOLO 12

DOCUMENTAZIONE

12.1 Il Contraente si impegna a rendere disponibile all' ASI tutta la documentazione di lavoro ed a fornirne copia, su richiesta.

C. Organizzazione e controllo delle attività

ARTICOLO 13

PIANO DELLE ATTIVITA'

13.1 Il Fornitore si impegna a condurre le attività oggetto del contratto in aderenza al disposto dell'allegato Capitolato tecnico e nel rispetto delle procedure operative emanate dall'ASI.

ARTICOLO 14

ORGANIZZAZIONE DEL CONTRAENTE

14.1 Per lo svolgimento delle attività contrattuali, il Contraente si avvarrà della organizzazione di gestione specificata nell'offerta ed approvata dall'ASI.

In particolare, il Contraente individuerà e comunicherà all'ASI nel corso della riunione iniziale:

- il Responsabile Tecnico
- il Responsabile Contrattuale
- uno o più Coordinatori operativi

14.2 Responsabile di Tecnico.

Il Responsabile di Tecnico, designato dal Contraente, assicurerà, il coordinamento tecnico-programmatico delle attività previste nel contratto; egli è responsabile, nei confronti dell'ASI, della validità e completezza dei risultati tecnici conseguiti.

In particolare assicura:

- l'interfaccia dei rapporti con l'ASI;
- la direzione tecnica ed il coordinamento delle attività interne;
- il coordinamento con i subappaltatori ed eventuali Enti esterni;



- la soluzione dei conflitti fra aree di responsabilità e il controllo della programmazione temporale, degli stati di avanzamento e dell'esecuzione delle azioni;
- la supervisione ed approvazione della documentazione tecnico-contrattuale prodotta nel corso delle attività;
- l'organizzazione delle riunioni e coordinamento della documentazione necessaria per le riunioni e conseguente alle riunioni.

14.3 Responsabile Contrattuale.

Il Responsabile Contrattuale gestisce in accordo con il Responsabile di Programma gli aspetti legali, amministrativi e finanziari del contratto, ivi compresi i riflessi derivanti dal rapporto con i subappaltatori.

Tutte le comunicazioni e contestazioni fatte in contraddittorio tra ASI ed il Responsabile di Tecnico del Contraente dovranno intendersi fatte direttamente al Contraente stesso.

14.4 Coordinatore/i operativo/i.

È una delle GPG presente in sede durante lo svolgimento del servizio, con il compito di coordinare i diversi operatori durante lo svolgimento dei turni. È l'interfaccia diretta con il RUP, DEC e loro ausiliari.

ARTICOLO 15

COMMISSIONE DI VERIFICA DI CONFORMITA'

15.1 L'ASI nominerà una Commissione di Verifica di Conformità la cui regolamentazione è prevista dal "Disciplinare verifica di conformità e collaudo dei contratti dell'Agenzia Spaziale Italiana", che si riunirà in occasione della Riunione Finale ed ogni qualvolta si rendesse necessario nel corso del Programma, avente i seguenti compiti:

- a) verificare che le attività siano state sviluppate ed eseguite a regola d'arte e secondo le prescrizioni ed i requisiti stabiliti nel contratto, nei suoi allegati e nelle eventuali modifiche debitamente approvate;
- b) esprimere il parere liberatorio sulla liquidazione delle rate di cui all'art. 6, ove è previsto l'intervento della Commissione / *Incaricato Unico* di Verifica di Conformità, e delle quote delle rate di avanzamento trattenute e non liquidate dal Direttore dell'esecuzione del contratto dell'ASI, tenendo conto dell'applicabilità di eventuali penali;
- c) esprimere il parere liberatorio sulla liquidazione delle trattenute di cui al precedente art. 6;
- d) esprimere il parere liberatorio sullo svincolo di tutte le fidejussioni ancora in essere alla data del positivo esito di Verifica di Conformità;
- e) esprimere i pareri richiesti nei casi previsti dagli articoli sospensione delle attività, recesso unilaterale dell'ASI, risoluzione del contratto, causa di forza maggiore.



Nello svolgimento dei suoi compiti la commissione si interfaccia con il RUP, il DEC e il RSS.

ARTICOLO 16

MODIFICHE

16.1 E' facoltà, in ogni momento, dell'ASI richiedere e del Contraente proporre modifiche tecniche, gestionali e di programmazione durante l'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 17

PERMESSI E AUTORIZZAZIONI

17.1 È fatto obbligo al Contraente di procurarsi i permessi e le autorizzazioni occorrenti per l'esecuzione del contratto, in conformità alle disposizioni in vigore nel luogo in cui deve essere eseguito il contratto stesso.

17.2 Il Contraente tiene indenne l'ASI da qualsiasi responsabilità che possa derivare dall'inosservanza di quanto sopra.

ARTICOLO 18

COMUNICAZIONI E CORRISPONDENZA

18.1 Ogni comunicazione concernente i termini e le condizioni del contratto e la sua esecuzione sarà fatta e confermata per iscritto dalle parti.

18.2 Tutte le comunicazioni, la corrispondenza e la documentazione saranno inviate:

per l'ASI:

Agenzia Spaziale Italiana – Via del Politecnico snc, 00133 Roma
all'attenzione del Responsabile Unico del Progetto/RUP e del
Responsabile di Programma/DEC

Pec: asi@asi.postacert.it / indirizzo PEC del RUP

per il Contraente:

presso la sede operativa della Società capogruppo mandataria

.....

Pec:

Le Parti si comunicheranno eventuali cambiamenti dei rispettivi recapiti.



ARTICOLO 19

RECESSO UNILATERALE DELL'ASI

19.1 L'ASI ha diritto, in qualsiasi momento, di recedere anticipatamente dal contratto, comunicando tale decisione al Contraente via PEC.

Qualora l'ASI receda anticipatamente dal contratto senza che alcuna colpa sia da imputare al Contraente, quest'ultimo, alla ricezione della suddetta comunicazione dell'ASI, prenderà immediatamente i provvedimenti necessari per l'interruzione delle attività.

Il periodo necessario per dar corso ai provvedimenti suddetti sarà concordato fra l'ASI ed il Contraente.

19.2 A condizione che il Contraente si sia uniformato alle istruzioni di cui al comma precedente, l'ASI acquisirà tutta la documentazione tecnica prodotta, i materiali disponibili e le parti di fornitura realizzate.

Gli importi saranno fissati sulla base dei prezzi congruiti dall'organo incaricato della Verifica di Conformità, relativi alle attività svolte ed in base alla documentazione giustificativa presentata dal Contraente. Tale organo incaricato prima di emettere il giudizio è tenuto a sentire il Contraente.

I suddetti importi terranno conto della parte del contratto già eseguita, compatibilmente con quanto disposto dal successivo comma 20.3.

19.3 In caso di recesso anticipato, l'ASI indennizzerà il Contraente di tutte le spese e gli impegni che il Contraente medesimo avrà dovuto rispettivamente sostenere o assumere per l'esecuzione del contratto e che comunque rappresentino una conseguenza necessaria e diretta dello scioglimento del contratto stesso. In tal caso l'ammontare delle spese e di ogni altro onere verrà determinato dall'ASI che valuterà, attraverso accertamento dell'organo incaricato della Verifica di Conformità, la congruità della documentazione presentata dal Contraente. Il suddetto organo incaricato, qualora ravvisi incongruità nella documentazione, prima di emettere il giudizio definitivo, consulterà il Contraente.

19.4 L'ammontare totale dell'indennizzo di cui sopra, oltre a quanto già pagato a fronte del contratto, non potrà mai superare il prezzo contrattuale, incrementato del prezzo stabilito negli eventuali Atti Aggiuntivi in vigore alla data del recesso e delle modifiche già approvate a norma dell'art. 16 del presente Contratto.

ARTICOLO 20

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

20.1 L'ASI si riserva il diritto, sentite le osservazioni del Contraente, di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- inadempienza contrattuale ritenuta di non scarsa importanza dall'ASI; a



titolo esemplificativo ma non esaustivo, una inadempienza di non scarsa importanza potrà essere la reiterata violazione del punto d) della tabella di cui al precedente art. 6 per almeno 4 episodi, ovvero anche un numero inferiore di episodi in caso di gravi conseguenze per l'ASI;

- cessione del contratto;
- sopravvenuta inadeguatezza del Contraente ad eseguire il contratto per accertata perdita di uno qualsiasi dei requisiti di qualificazione o comunque necessari all'esecuzione del contratto;
- sottoposizione del Contraente a procedura di fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo, liquidazione coatta, azione esecutiva ad opera di terzi creditori;
- violazione della Legge Antimafia;
- violazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari: mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

20.2 Nei casi di cui sopra, l'ASI si riserva il diritto di prendere tutte le misure necessarie per l'esecuzione ed il completamento delle attività afferenti all'oggetto del contratto, in forma diretta o da parte di terzi.

L'ASI, a tale scopo, potrà valersi delle somme liquidate e da liquidarsi a credito del Contraente, delle somme eventualmente ritenute sulle rate del corrispettivo già pagate e delle somme relative a garanzie fideiussorie rilasciate a favore dell'ASI stessa.

Gli eventuali costi addizionali sostenuti dall'ASI rispetto al prezzo del contratto, per l'esecuzione delle attività necessarie in forma diretta o da parte di terzi, sono a carico del Contraente medesimo tenuto conto di quanto stabilito dagli eventuali Atti Aggiuntivi in vigore alla data di risoluzione del contratto stesso e delle modifiche già approvate a norma dell'art. 16. L'ASI si impegna, comunque, ad utilizzare quanto più possibile le attività già eseguite.

20.3 In ogni caso e con riferimento a tutti i servizi/prestazioni/attività/forniture oggetto del presente Contratto, l'ASI si riserva il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni che dagli inadempimenti stessi possano derivare, anche nei confronti di terzi.

ARTICOLO 21

CAUSA DI FORZA MAGGIORE

21.1 Il Contraente dovrà comunicare per iscritto all'ASI, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 15 giorni dal momento in cui ne viene a conoscenza, il verificarsi di qualunque fatto o avvenimento giudicato evento di forza maggiore, non imputabili al Contraente ex art. 1218 C.C., da cui possa derivare ritardo o impossibilità nell'adempimento del contratto e che sia in ogni caso al di fuori di ogni ragionevole controllo da parte del Contraente e che non



implichi colpa da parte sua. La pubblicità e la notorietà dei citati fatti di forza maggiore non possono in alcun caso sostituire la comunicazione di cui sopra. La mancanza di comunicazione nei termini sopra indicati equivale ad espressa rinuncia del Contraente ai conseguenti benefici.

21.2 In base alla citata comunicazione, l'organo incaricato della Verifica di conformità accerterà la validità dell'evento indicato come causa di forza maggiore. Di tale giudizio verrà data comunicazione al Contraente nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della segnalazione dell'evento.

Se viene accertato che il ritardo nello svolgimento delle attività è dovuto all'evento di forza maggiore, la data di conclusione delle attività sarà prorogata per un periodo da convenirsi tra le Parti. In tal caso l'ASI non sarà tenuta a rimborsare al Contraente gli eventuali costi aggiuntivi sostenuti per effetto di tale ritardo.

21.3 In caso di impossibilità ad adempiere il contratto per intervento di una delle cause summenzionate, l'ASI ed il Contraente concorderanno le misure necessarie.

Il Contraente, comunque, farà del suo meglio per ridurre al minimo gli effetti di tali eventi.

ARTICOLO 22

REGIME DI SEGRETEZZA

22.1 Il Contraente, le imprese mandanti nei raggruppamenti temporanei di impresa, i subappaltatori e gli altri soggetti in ogni modo esecutori, i consulenti e fornitori sono tenuti ad osservare il totale segreto nei confronti di qualsiasi soggetto fisico o giuridico estraneo alle attività oggetto del contratto, nonché per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di cui vengano a conoscenza in virtù del contratto.

ARTICOLO 23

ASSICURAZIONI SOCIALI

23.1 Il Contraente si obbliga a dimostrare in ogni tempo che adempie a tutti gli obblighi di legge e di contratto relativi al lavoro ed alla tutela dei lavoratori.

ARTICOLO 24

FORO COMPETENTE

24.1 In caso di controversia nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto, le parti concordano di devolvere la controversia al Foro di Roma competente in via esclusiva.



ARTICOLO 25

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

25.1 I servizi devono eseguirsi sotto la stretta osservanza della normativa, anche di settore, con particolare riferimento a:

- articoli e clausole del presente contratto, del Capitolato tecnico, come eventualmente integrati dall'offerta tecnica e quella economica presentate dal Fornitore in sede di gara;
- regolamenti, procedure ed istruzioni operative emanate dall'ASI;
- Codice civile e delle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non espressamente regolato;
- D. Lgs. 36/2023 - Codice dei Contratti Pubblici, ove non diversamente previsto nel presente capitolato;
- Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e s.m.i. "Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza" – TULPS;
- D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia";
- Legge n. 190/2012, recante "Piano nazionale anticorruzione" e decreti legislativi attuativi;
- Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., recante piano straordinario contro le mafie";
- Regolamento europeo 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali" – GDPR, integrato dal D.Lgs. n. 196/2003 "Codice della Privacy" e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. recante "Codice dell'amministrazione digitale";
- Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Agenzia Spaziale Italiana;
- Disciplinare della Verifica di conformità e collaudo dell'ASI.

ARTICOLO 26

CODICE DI COMPORTAMENTO ASI

26.1 Il Contraente dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui alla L. 190/2012 e s.m.i. , del codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013, nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Codice di comportamento dell'ASI (disponibile sul sito internet dell'ASI www.asi.it) ed accetta quanto in quest'ultimo contenuto, che costituisce parte integrante del presente Contratto, anche se non



materialmente allegato.

26.2 Tanto premesso il Contraente, e per suo tramite i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., si impegna a:

- 1) rispettare i principi ed i valori contenuti nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici come integrato dal codice di comportamento dell'ASI ed a tenere una condotta in linea con lo stesso e, comunque, tale da non esporre l'ASI al rischio dell'applicazione di sanzioni previste dallo stesso;
- 2) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori dell'ASI a violare i principi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici come integrato dal codice di comportamento dell'ASI o a tenere una condotta ad esso non conforme.

26.3 L'inosservanza di tali impegni da parte del Contraente costituisce inadempimento contrattuale di non scarsa importanza e legittima l'ASI a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

ARTICOLO 27

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

27.1 Ciascuna Parte dichiara che i dati personali ["qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile" ("Interessato")] oggetto, ai fini della stipula o nell'esecuzione del Contratto, di "qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione" ("trattamento"), sono trattati nel rispetto delle disposizioni della normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – c.d. "GDPR" - e, per quanto di ragione nelle parti eventualmente applicabili, il D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, in particolare ad opera del D. Lgs. n. 101/2018), nonché dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e di quelli del Comitato Europeo per la protezione dei dati (EDPB, ex WP29), nonché secondo le buone pratiche di cui alla normativa volontaria in materia di sicurezza e protezione delle informazioni.

27.2 Le Parti si impegnano reciprocamente a:

- osservare i principi generali del trattamento (responsabilizzazione, liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, minimizzazione dei dati, limitazione delle finalità, dei trattamenti e della conservazione, integrità e riservatezza, protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita);



- fornire agli interessati operanti sotto l'autorità dell'altra parte, se e nella misura dovuta, le informazioni circa il trattamento dei dati personali, individuando appropriata base giuridica del trattamento unitamente a opportuna documentazione a comprova della scelta (in casi di trattamento basato su consenso, obbligo giuridico, interesse legittimo o interesse pubblico), e garantire loro la possibilità di esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR;
- adottare le misure adeguate per mantenere la riservatezza dei dati personali, inibire l'accesso ad essi a persone non autorizzate, e in generale rispettare tutti gli obblighi gravanti sui titolari del trattamento di dati personali.

27.3 Le Parti si impegnano a stipulare un accordo di trattamento dei dati a norma dell'art. 28 GDPR, nella misura in cui le attività poste in essere comportino trattamenti di dati personali effettuati dal Contraente per conto dell'ASI, nel quadro di istruzioni specifiche fornite da ASI al Contraente riguardo a mezzi e ambiti di circolazione dei dati (senza la libertà della parte che riceve tali istruzioni di determinare autonomamente finalità e mezzi del trattamento).

27.4 Al di fuori delle situazioni di cui al punto precedente, le Parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che ciascuna opererà come autonomo titolare del trattamento, con ogni conseguenza in punto di diritto circa gli obblighi di rispetto della normativa e di responsabilità nei confronti degli interessati e dell'altra Parte.

27.5 Le Parti si danno reciprocamente atto (se e nella misura in cui il fornire tali informazioni sia dovuto ai fini della stipula e dell'esecuzione del Contratto) di aver fornito e ricevuto le informazioni sul reciproco trattamento dei dati personali.

ARTICOLO 28

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

28.1 L'ASI ha proceduto alla stipula del contratto decorsi trenta giorni dalla richiesta dell'informativa antimafia. L'ASI, pertanto, senza alcun preavviso, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 92 co. 3 del D.Lgs. n. 159/2011, previa dichiarazione da comunicarsi al Contraente con raccomandata a.r./PEC, nel caso in cui a seguito dei controlli effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, venga rilasciata dalla Prefettura un'informazione antimafia interdittiva.

Roma,

Il Contraente

L'Agenzia Spaziale Italiana
Il Direttore Generale

.....

.....

Il Contraente dichiara di aver preso esatta visione delle clausole e condizioni di



cui sopra, e in particolare della condizione di cui agli artt. 6 (Penali); 9 (Garanzia definitiva); 10 (Responsabilità del Contraente); 16 (Modifiche); 19 (Recesso unilaterale dell'ASI); 20 (Risoluzione del contratto); 22 (regime di segretezza); 28 (Clausola risolutiva espressa) sopra riportate, le cui clausole, rilette e approvate, si intendono accettate a ogni conseguente effetto e in particolare ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.

Roma,

Il Contraente

L'Agenzia Spaziale Italiana
Il Direttore Generale

.....

.....

